



Ministero della Salute

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Ufficio IV DGPROGS

Proposta di deliberazione per il CIPE

Oggetto: Fondo Sanitario Nazionale 2017 - proposta di ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Richiesta di intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett.a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

L'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazione nella legge 17 febbraio 2012, n. 9 recante "*Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*", al comma 7 ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.

Alla copertura di detti oneri si provvede, ai sensi della citata normativa, nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro a decorrere dal 2013, attraverso lo stanziamento del capitolo di spesa denominato "Fondo sanitario nazionale" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, importo poi ridotto a 50,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 49,12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 53,54 milioni di euro per l'anno 2015 in ragione dello slittamento al 31 marzo 2015 del termine di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Con la presente proposta si supera il precedente criterio di riparto, che prevedeva l'assegnazione del 50% delle risorse disponibili sulla base della popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma e del restante 50% sulla base del numero delle persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari, in ragione dell'ormai avvenuta chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e della conseguente apertura delle REMS regionali (ex lege n. 9/2012) chiamate ad accogliere, tuttavia, solo persone alle quali sia applicata una misura di sicurezza detentiva che non trova elettiva gestione nell'ambito dei servizi sanitari ordinari nell'area della salute mentale.

Si provvede pertanto, con la presente proposta, a ripartire le risorse di parte corrente per l'anno 2017 (55 milioni di euro) unicamente sulla base della popolazione maggiorenne residente al 1° gennaio 2017 (dati ISTAT). Tale criterio è stato condiviso in data 13 settembre 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008.

Le spese di funzionamento per il Servizio sanitario nazionale conseguenti all'applicazione della richiamata normativa, sono correlate in parte all'attivazione delle nuove strutture secondo

quanto previsto dal citato articolo 3-ter del decreto-legge 211/11 ed in parte al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali ed ambulatoriali per la salute mentale.

L'erogazione delle risorse oggetto della presente proposta in favore di ciascuna regione è subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, e a cui le regioni sono chiamate a dare attuazione, a valere sulle disponibilità per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente.

Con il presente atto si provvede, quindi, a ripartire la somma complessiva in favore delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale (RSS) e delle province autonome (PP.AA), assegnando la totalità delle somme spettanti a tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione **Sardegna**, alla Regione **Valle d'Aosta** e alla Regione **Sicilia** che hanno completato il trasferimento delle funzioni, rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 140/2011 (norma di attuazione), ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 192/2010 (norma di attuazione), ed ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, entrato in vigore il 5 febbraio 2016.

Per le province autonome di **Trento e Bolzano**, in particolare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 252/2010 e di cui all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191/2009, che prevedono che le somme siano comunque rese indisponibili e che gli oneri siano posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali (come espressamente stabilito dal richiamato articolo 3-ter, comma 6 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211).

Per la Regione **Friuli Venezia Giulia**, il trasferimento delle funzioni in materia è subordinato al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite l'aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali che dovrà essere determinata e disposta da una legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'articolo 7 del d.lgs. n. 274/2010 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2011). Le risorse assegnate a detta Regione vengono accantonate.

Si allega la relativa tabella di riparto.

Roma,

Il Ministro

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

FSN 2017 - Somme di parte corrente per superamento degli OPG (art.3-ter del decreto-legge 211/11 convertito nella legge 9/2012)

| REGIONI | Popolazione maggioranne residente al 1.01.2017 | IMPORTI |
|-----------------------|---|----------------|
| Piemonte | 3.720.884 | 4.038.156 |
| Valle d'Aosta | 106.087 | 115.133 |
| Lombardia | 8.342.436 | 9.053.777 |
| P.A. Bolzano | 423.584 | 459.702 (*) |
| P.A. Trento | 442.844 | 480.604 (*) |
| Veneto | 4.098.185 | 4.447.628 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.036.396 | 1.124.767 (**) |
| Liguria | 1.349.448 | 1.464.512 |
| Emilia Romagna | 3.738.309 | 4.057.066 |
| Toscana | 3.173.234 | 3.443.809 |
| Umbria | 752.221 | 816.361 |
| Marche | 1.297.513 | 1.408.149 |
| Lazio | 4.935.305 | 5.356.128 |
| Abruzzo | 1.119.460 | 1.214.914 |
| Molise | 266.013 | 288.695 |
| Campania | 4.764.864 | 5.171.154 |
| Puglia | 3.384.040 | 3.672.590 |
| Basilicata | 483.320 | 524.532 |
| Calabria | 1.640.708 | 1.780.608 |
| Sicilia | 4.184.774 | 4.541.601 |
| Sardegna | 1.419.110 | 1.540.114 |
| TOTALE | 50.678.735 | 55.000.000 |

(*) Province autonome di Trento e di Bolzano: importi non trasferibili ex articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(**) Friuli Venezia Giulia - somme accantonate per funzione non trasferita

FONTE DATI:

Popolazione residente al 01.01.2017: ISTAT